



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)zz

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 122 DEL 04/12/2015

OGGETTO: Approvazione schema di Regolamento per l'erogazione di misure socio-assistenziali di natura economica e assegno economico per servizi di pubblica utilità.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE		PRESENTE	ASSENTE
<i>Draià Francesca</i>	<i>SINDACO</i>	X	
<i>Greco Concetta</i>	<i>VICE SINDACO</i>	X	
<i>Trovato Alfonso</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
<i>Serravalle Vincenzo</i>	<i>ASSESSORE</i>		X
<i>Riccobene Fabio</i>	<i>ASSESSORE</i>		X

3

2

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore
All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro, del mese di dicembre, alle ore 14,15, nella
sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con L'Assistenza del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta del Responsabile Settore, allegato n. (1)

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2)

Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati;


DELIBERA

1. Approvare lo schema di Regolamento per l'erogazione di misure socio-assistenziali di natura economica ed Assegno economico per servizi di pubblica utilità, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, composto da N° 18 Articoli + N° 2 Allegati.
2. Sottoporre il presente atto all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale
Alfredo Verso



L'Assessore Anziano
Alfense Trovato



Il Sindaco
Francesca Draia





COMUNE DI VALGUARNERA
(Prov. di Enna)

OGGETTO: Approvazione schema di Regolamento per l'erogazione di misure socio-assistenziali di natura economica e Assegno economico per servizi di pubblica utilità.

Propone il Responsabile del IV Settore:

PREMESSO che:

- è intendimento di questa Amministrazione aderire allo spirito dell'iniziativa governativa che mira a conferire un sollievo economico, se pur temporaneo, ai nuclei familiari particolarmente a rischio di marginalità sociale;
- alla luce delle profonde innovazioni e modifiche legislative, nonché dei sostanziali tagli di spesa erariali e regionali, si intende disciplinare l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali di natura economica erogati dal Comune, assicurando trasparenza, uniformità ed equità di azione ai relativi interventi;
- si rende utile provvedere alla definizione dell'iter procedimentale con strumenti funzionali atti a favorire un'adeguata risposta ai bisogni, con particolare riferimento a quelli di carattere economico, rendendo così omogenee le categorie assistibili e assicurando parità di trattamento a parità di bisogno;
- tra gli obiettivi approvati con delibera n°112 del 18/11/2015 avente per oggetto: *"Approvazione piano della performance 2015-2017"*, è stato affidato al settore sociale *"Trasparenza, correttezza, rispetto delle regole e criteri di giustizia sociale che debbono guidare ogni atto amministrativo"* il compito di riesaminare il Regolamento dei servizi socio-assistenziali, con particolare attenzione alle modalità di assegnazione e di determinazione degli interventi rivolti a favore di soggetti appartenenti alle fasce più deboli;

Rilevato che:

- il Regolamento approvato con delibera del C.C. n° 14/2012, all'art. 1 sanciva: *"La condizione di indigenza è subordinata in particolare al fatto di: non possedere beni mobili ed immobili, oltre alla casa di abitazione"*;
- l'applicazione rigida di tale direttiva, soprattutto nei piccoli Centri agricoli, dove quasi tutti gli abitanti sono possessori di piccoli appezzamenti di terreno, nonché di quote di proprietà indivise acquisite per eredità, ha determinato l'esclusione dall'accesso ai benefici a nuclei familiari in condizioni economiche molto critiche, a vantaggio di altri nuclei meno disagiati (problematica questa affrontata anche dall'Assessorato Regionale della Famiglia con nota n° 2711 del 17/01/2014 con la quale ha fornito, a tal proposito, chiarimenti sulla propria misura *"Cantieri di servizi rivolti a persone e famiglie con elevato disagio sociale"*);
- viste le nuove disposizioni (Legge n° 214 del 22 dicembre 2011) che prevedono l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici - quindi tracciabili - per corrispondere stipendi, pensioni e compensi di importo superiore a 1.000 Euro;

Ritenuto opportuno a tal fine stabilire che:

- nell'ambito della definizione di *"casa di abitazione"* possano rientrare anche le pertinenze della stessa unità immobiliare, ovvero più particelle catastali dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, costituita però da un unico immobile. Sono irrilevanti, ai fini dell'accertamento della condizione di indigenza, il possesso di quote indivise di altre proprietà immobiliari ovvero piccoli

appezziamenti di terreni purché il valore catastale, sommato al valore dell'abitazione principale, ove posseduta, non superi la soglia ai fini IMU fissata in € 52.500,00 (franchigia per la prima casa prevista nella normativa dell'ISEE);

- nell'ambito del valore mobiliare, in esecuzione della nuova normativa per la transazione di pensioni e/o ogni altro emolumento tramite strumenti di pagamento tracciabili, si ritiene opportuno fissare in € 250,00 la soglia massima di patrimonio mobiliare possedibile ai fini dell'ammissione agli interventi assistenziali;

Considerato determinare l'accesso alle varie forme di interventi assistenziali e il relativo beneficio da erogare tramite la predisposizione di una scheda di valutazione "allegato A", che fa parte integrante e sostanziale del Regolamento in oggetto, utile a definire i redditi a qualsiasi titolo percepiti, il valore ISEE, i redditi derivanti da patrimonio immobiliare e mobiliare, lo stato di bisogno, l'eventuale parametro di invalidità, al fine di ottenere il "quantum" da erogare che assicuri equità di azione e parità di trattamento;

Dare atto che le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati possono essere articolate in varie forme, come di seguito elencate:

- a) assistenza economica straordinaria ed urgente;
- b) assistenza economica continuativa;
- c) assistenza economica ordinaria "una tantum"
- d) contributo sotto forma di "Voucher spesa" da erogare in occasione delle festività;
- e) contributo economico per nuclei con minori a rischio d'istituzionalizzazione;
- f) assegno economico per servizi di pubblica utilità;
- g) integrazione retta per anziani ospiti di strutture residenziali.

Gli interventi assistenziali di cui sopra troveranno attuazione, in tutto o in parte, compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Ente;

Ravvisata, pertanto, la necessità e urgenza di approvare il Regolamento formato da n° 18 Articoli + n° 2 Allegati, avente per oggetto: "*Erogazione di misure socio-assistenziali di natura economica e Assegno economico per servizi di pubblica utilità*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,


- vista la L. 328/2000
- visto il D. Lgs n° 109/98 e D.Lgs. n° 130/2000
- visto l'art.12 della Legge 241/2000;

per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate integralmente:

Si propone di:

1. Approvare lo schema di Regolamento per l'erogazione di misure socio-assistenziali di natura economica ed Assegno economico per servizi di pubblica utilità, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, composto da N° 18 Articoli + N° 2 Allegati.
2. Sottoporre il presente atto all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto Comunale.

Il Responsabile del Settore Socio Culturale /SUAP
Dott. Calogero Centonze





COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2) OGGETTO PROPOSTA:—

Approvazione schema regolamento per l'erogazione di misure socio-assistenziali di natura economica e assegno economico per servizi di pubblica utilità.

RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 4-12-2015

Il Responsabile del Servizio
Sig. Maria Grazia Accorso

Il Responsabile del Settore Socio Culturale /SUAP
Dott. Calogero Centonze

Allegato alla delibera n° _____ del _____



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

**SCHEMA DI
REGOLAMENTO**

PER L'EROGAZIONE DI MISURE

SOCIO-ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA

E

ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

SOMMARIO

Capo I

Norme generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Natura dell'assistenza
- Art. 3 - Destinatari dell'intervento

Capo II

Servizio Sociale Professionale

- Art. 4 - Intervento dell'Assistente Sociale
 - 4/a Progetto
 - 4/b Monitoraggio e verifica
 - 4/c Sospensione o revoca del progetto

Capo III

Tipologia dell'assistenza

- Art. 5 - Forme di assistenza economica
- Art. 6 - Assistenza economica straordinaria e urgente
- Art. 7 - Assistenza economica continuativa
- Art. 8 - Assistenza economica ordinaria "una tantum"
- Art. 9 - Contributo sotto forma di "Voucher spesa"
- Art. 10 - Contributo economico per nuclei con minori a rischio d'istituzionalizzazione

Capo IV

Interventi alternativi di assistenza

- Art. 11 - Assegno economico per servizi di pubblica utilità
 - 11/a Accesso al servizio
 - 11/b Natura giuridica del servizio civico
 - 11/c Criteri per la formulazione della graduatoria
 - 11/d Compenso e durata del servizio
 - 11/e Recesso e assenze per malattie
- Art. 12 - Integrazione retta per anziani e minori ospiti di strutture residenziali

Capo V

Condizioni per il contributo

- Art. 13 - Documenti per l'accesso
- Art. 14 - Modalità di presentazione delle domande
- Art. 15 - Attuabilità degli interventi assistenziali
- Art. 16 - Incompatibilità di interventi

CAPO VI

Disposizioni finali

- Art. 17 - Modifiche
- Art. 18 - Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato "A" (Scheda di valutazione indicatori redditi familiari)

Allegato "B" (Scheda applicativa per la determinazione della misura del beneficio)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Schema di REGOLAMENTO

per l'erogazione di misure Socio-Assistenziali di natura economica

e

Assegno economico per servizi di pubblica utilità

CAPO I

Norme generali

Art. 1

OGGETTO

Il presente regolamento, alla luce delle profonde innovazioni e modifiche legislative nonché dei sostanziali tagli di spesa erariali e regionali, intende disciplinare l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali di natura economica erogati dal Comune, assicurando trasparenza, uniformità ed equità di azione ai relativi interventi.

A tal fine si intende:

- procedere ad un riordino delle funzioni assistenziali di competenza;
- definire tutti i caratteri operativi che mettono l'Ente Locale, istituzionalmente detentore di tali funzioni assistenziali, nelle condizioni di provvedervi con strumenti funzionali atti a favorire un'adeguata risposta ai bisogni;
- realizzare e uniformare i criteri e i parametri di erogazione dei servizi, con particolare riferimento a quelli di carattere economico, rendendo così omogenee le categorie assistibili e assicurando parità di trattamento a parità di bisogno.

Art. 2

NATURA DELL'ASSISTENZA

L'assistenza economica consiste in un contributo economico erogato a chi versa in condizioni di bisogno per cause involontarie, ed ha lo scopo di garantire un minimo vitale che assicuri loro il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita quotidiana.

Con l'erogazione del contributo economico, tuttavia, non si intende incoraggiare l'inattività lavorativa, stante che ogni cittadino non solo ha il diritto ma anche il dovere di svolgere un'attività lavorativa per vivere e non può pretendere il mantenimento da parte dell'Ente; pertanto qualunque forma di intervento deve avere principalmente la connotazione di provvisorietà, nelle more del superamento di un particolare ed eccezionale stato di bisogno.

Art. 3

DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Destinatari dell'intervento possono essere persone singole o nuclei familiari di cittadini residenti italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare e che presentano i seguenti requisiti:

- 1) residenza nel territorio comunale da almeno un anno, fatta eccezione per casi particolari valutabili dall'ufficio Servizi Sociali e/o da sottoporre all'esame dell'Assistente Sociale;
- 2) situazione economica riferita a tutti i componenti il nucleo familiare, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, derivante da tutti i redditi percepiti a qualunque titolo, rilevabili dal reddito complessivo ai fini IRPEF desumibile dai dati contenuti nelle attestazioni ISEE (ordinaria e/o corrente), ai quali vanno sommati anche tutti i redditi esenti (pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento, assegno di mantenimento del coniuge, ecc...) e il cui importo totale non dovrà comunque superare la soglia massima di € 5.000,00 (riparametrata con riferimento alla scala di equivalenza di cui al D. Lgs n. 109/98 e s.m.i. e rivalutata ogni anno con riferimento all'incremento dell'Indice ISTAT);

<i>Esempio di riparametrizzazione:</i>				
ISE (redditi + patrimonio)	N. componenti nucleo familiare	Scala di equivalenza	ISEE	
€ 5.000,00	1	1,00	€ 5.000,00	
€ 7.850,00	2	1,57	€ 5.000,00	
€ 10.200,00	3	2,04	€ 5.000,00	
€ 12.300,00	4	2,46	€ 5.000,00	
€ 14.250,00	5	2,85	€ 5.000,00	

- 3) in possesso solo della casa di civile abitazione (anche se costituita da più particelle catastali), comprensiva di pertinenza, eventuali quote indivise e/o piccoli appezzamenti di terreni il cui valore ai fini IMU non dovrà comunque essere superiore ad € 52.500,00 (franchigia per la prima casa prevista nella normativa dell'ISEE);

- 4) privi di beni mobili oltre la soglia massima fissata di € 250,00, dato che può essere desunto dalla relativa voce riscontrabile nell'Attestazione ISEE;

- 5) non titolari di medesimi benefici erogati da parte di altri organismi pubblici o privati.

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Sociali potrà estendere la concessione degli interventi assistenziali ai richiedenti che, pur non essendo in possesso dei requisiti di cui al presente art. 3, necessitano di sostegno urgente, previa relazione del Servizio Sociale Professionale.

I destinatari degli interventi dovranno, altresì, dichiararsi disponibili ad accettare le soluzioni alternative previste e proposte loro dal Servizio Sociale.

Capo II

Servizio Sociale Professionale

Art. 4

INTERVENTO DELL'ASSISTENTE SOCIALE

4/a

PROGETTO

In particolari casi di richiesta di intervento assistenziale non esperibile dall'Ufficio Servizi Sociali, l'Assistente Sociale avrà il compito di:

- elaborare la proposta di progetto di intervento sul nucleo familiare, a cui va correlato la misura economica e/o di assegno economico per servizi di pubblica utilità;
- potrà avvalersi della consulenza di figure professionali appartenenti ad altri servizi territoriali (equipe socio-psico-pedagogica, consultorio familiare, SERT), il cui contributo si riterrà di volta in volta necessario rispetto alle esigenze che lo stesso presenta;
- dovrà verificare la fattibilità del progetto, facendo partecipare attivamente alla formulazione dello stesso il nucleo familiare richiedente (approccio concertativo partecipato);
- avrà, altresì, la competenza e la responsabilità di selezionare le priorità dell'intervento, previa valutazione delle condizioni psico-socio-sanitarie ed economiche dei nuclei familiari che presenteranno domanda di assistenza al Servizio Sociale;
- ha il compito di verificare periodicamente gli esiti del progetto, fino al conseguimento dell'obiettivo prefissato.

4/b

MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTENDIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA

A tal fine potranno essere effettuati due tipi di indagine:

- DIRETTA: il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie funzioni, attraverso il colloquio, la visita domiciliare, gli accertamenti, eseguirà i controlli prima della conclusione del procedimento di approvazione o di diniego dell'intervento assistenziale.
- INDIRETTA: attraverso accertamenti particolari a mezzo della Polizia Municipale e/o degli uffici competenti. Il Comando di Polizia Municipale e/o gli altri uffici comunali dovranno trasmettere ai Servizi Sociali, entro gg. 30 dalla richiesta, l'esito degli accertamenti effettuati.

4/c

SOSPENSIONE O REVOCA DEL PROGETTO

L'Assistente Sociale può proporre all'Amministrazione Comunale la sospensione o revoca del progetto di intervento e del relativo contributo nel caso di:

- non realizzabilità del progetto;
- totale carenza di collaborazione del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;
- mancata attivazione rispetto alla ricerca del lavoro o il rifiuto di offerta di lavoro con dichiarazione scritta e firmata dall'utente;
- Rifiuto, da parte dell'utente, della misura socio-assistenziale ritenuta utile ad avviare un percorso di crescita personale.

Capo III

Tipologia dell'assistenza

Art. 5

FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

Gli interventi assistenziali sono articolati in varie forme:

- a) assistenza economica straordinaria ed urgente;
- b) assistenza economica continuativa;
- c) assistenza economica ordinaria "una tantum";
- d) contributo sotto forma di "Voucher spesa" da erogare in occasione delle festività;

- e) contributo economico per nuclei con minori a rischio d'istituzionalizzazione;
- f) assegno economico per servizi di pubblica utilità;
- g) integrazione retta per anziani ospiti di strutture residenziali.

Gli interventi assistenziali di cui sopra troveranno attuazione, in tutto o in parte, compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Ente.

Art. 6

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ED URGENTE

È un intervento economico "una tantum" rivolto a persona o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, comprovata da idonea documentazione, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare.

Sono da ritenersi **situazioni impreviste ed eccezionali**:

- a) un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio o crollo dell'abitazione, sfratto esecutivo, perdita del capo famiglia in quanto unico percettore di reddito, ecc...);
- b) casi di malattia per i quali necessita l'urgente ricovero presso strutture ospedaliere fuori sede o si richiedano indagini specialistiche strumentali e terapie non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- c) dimissioni dagli ospedali psichiatrici.

Per la natura stessa dell'intervento, esso non può avere carattere di ripetibilità nel tempo, sempre che non si verificano situazioni, altrettanto straordinarie ed eccezionali, per cui si renda la necessità di proporre un nuovo e diverso intervento straordinario.

L'accesso all'erogazione dei contributi è determinato dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

Il beneficio concedibile verrà definito sulla base degli indicatori reddituali e familiari rilevabili dall'apposita scheda analitica "All. A", della relativa scheda applicativa "All. B" a cui va sommato L'IMPORTO AGGIUNTIVO che, per questa forma di assistenza, viene stabilito in € 200,00.

Gli importi del beneficio come sopra indicati, compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Ente, possono essere suscettibili di variazioni, che verranno determinate con delibera di Giunta Comunale.

Stante la natura imprevista ed eccezionale dell'evento, che richiede un intervento assistenziale urgente al fine di fronteggiare l'emergenza, l'erogazione del beneficio viene attuato tramite l'Ufficio Economato presso cui è istituito, con provvedimento del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, un apposito fondo di € 1.000,00, eventualmente rimpinguabile durante l'anno, con il quale verrà liquidata la somma autorizzata a favore del cittadino indigente, previa comunicazione dell'Ufficio Sociale. Ad esaurimento di detto fondo, l'Economo trasmetterà apposito rendiconto.

Art. 7

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

L'assistenza economica continuativa consistente in un sussidio mensile, da erogare per un periodo non superiore a mesi tre, a persone sole o a nuclei familiari che presentano situazioni personali o familiari tali da determinare l'assenza di risorse o risorse insufficienti a garantire i bisogni primari della persona e del relativo nucleo familiare.

Viene concessa ai soggetti interessati, previa presentazione di regolare istanza con allegata documentazione attestante la natura del bisogno, appartenenti a una delle seguenti categorie:

1. Ex detenuti e/o familiari di detenuti (entro i 6 mesi da quando si è verificato l'evento);

2. Tossicodipendenti o etilisti, in presenza di un progetto riabilitativo elaborato con i servizi competenti;
3. ragazze madri con minori non riconosciuti dal padre;
4. persone di età superiore a 50 anni per le donne e 55 per gli uomini. (difficilmente inseribili nei normali circuiti lavorativi);
5. persone con invalidità riconosciuta in misura inferiore al 74% (invalidi civili e senza pensione);
6. Persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità, in presenza di un progetto di intervento finalizzato al reinserimento sociale.

L'accesso all'erogazione dei contributi è determinato dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

La concessione del sostegno economico, per mesi tre, coinciderà con la data dell'emissione del provvedimento dirigenziale di approvazione degli ammessi e dei non aventi diritto.

Sono motivi di esclusione o revoca dei contributi:

- Tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata, rilevato dalle indagini dell'Ufficio Servizi Sociali (indicatori dei consumi ENEL/telefono/spese di affitto e condominio).
- Mancata collaborazione da parte dell'utente ai progetti di intervento elaborati dall'Ufficio Servizi Sociali.
- Mancata attivazione rispetto alla ricerca del lavoro o il rifiuto di offerta di lavoro, con dichiarazione scritta e firmata dall'utente.

Il contributo può essere erogato sia sotto forma di assegno economico per servizi di pubblica utilità (come previsto all'art. 11 del presente Regolamento), qualora ne ricorrano le condizioni, o sotto forma di contributo economico che verrà definito sulla base degli indicatori reddituali e familiari rilevabili dall'apposita scheda analitica "All. A", della relativa scheda applicativa "All. B" a cui va sommato L'IMPORTO AGGIUNTIVO che, per questa forma di assistenza, viene stabilito in € 100,00.

Gli importi del beneficio come sopra indicati, compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Ente, possono essere suscettibili di variazioni, che verranno determinate con delibera di Giunta Comunale.

Art. 8

ASSISTENZA ORDINARIA "UNA TANTUM"

L'assistenza ordinaria è un intervento "**una tantum**" di natura economica, che può essere concesso, previa verifica delle condizioni socio-economiche, in tutte quelle situazioni di bisogno non configurabili nelle precedenti casistiche, o, se pur configurabili, non attuabili a causa di ridotte disponibilità economiche dell'Ente.

Le istanze vengono esitate in ordine cronologico di presentazione e possono essere presentate per non più di due volte all'anno, una per ogni semestre e saranno erogate nei limiti delle risorse assegnate.

L'accesso all'erogazione dei contributi è determinato dal possesso dei requisiti previsti dall'art.3 del presente Regolamento.

Il beneficio concedibile verrà definito sulla base degli indicatori reddituali e familiari rilevabili dall'apposita scheda analitica "All. A", della relativa scheda applicativa "All. B" a cui va sommato L'IMPORTO AGGIUNTIVO che, per questa forma di assistenza, viene stabilito in € 50,00.

Il suddetto beneficio potrà essere erogato anche sotto forma di contributo per attività di pubblica utilità, stabilendo un compenso orario di € 5,00 per un massimo di 4 ore giornaliere e fino al raggiungimento del beneficio concedibile, previa accensione di assicurazione INAIL e RCT da parte dell'Ente.

Gli importi del beneficio come sopra indicati, compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Ente, possono essere suscettibili di variazioni, che verranno determinate con delibera di Giunta Comunale.

Art. 9

CONTRIBUTO ECONOMICO SOTTO FORMA DI "VOUCHER SPESA".
DA EROGARE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ

Compatibilmente con le risorse economiche dell'Ente, in occasione delle festività possono essere erogati "Voucher spesa", dell'importo di € 10,00 ciascuno, per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità da spendere presso gli esercizi commerciali del luogo, previa disponibilità degli stessi.

Accederanno al beneficio i soggetti singoli o i nuclei familiari già conosciuti dagli Uffici di Servizio Sociale in quanto già beneficiari e/o richiedenti interventi di assistenza economica ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

L'erogazione del beneficio avverrà su proposta della Giunta Comunale e con assegnazione somme all'Economo Comunale.

Il beneficio concedibile verrà definito sulla base degli indicatori reddituali e familiari rilevabili dall'apposita scheda analitica "All. A", e secondo lo schema di sotto indicato:

A) PARAMETRO REDDITUALE (ISEE + Redditi a qualunque titolo percepiti)

SITUAZIONE REDDITUALE DI RIFERIMENTO	VOUCHER SPESA DA EROGARE
Da € 0,00 a € 3.000,00	N° 3
Da € 3.001,00 a € 5.000,00	N° 2

Ai Voucher così ottenuti vanno aggiunti quelli relativi al Parametro Familiare:

B) PARAMETRO FAMILIARE:

ULTERIORI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (OLTRE IL RICHIEDENTE)	VOUCHER SPESA DA EROGARE
N° 1/2	N° 1
N° 3/4 e oltre	N° 2
Presenza di minori nel nucleo familiare	+ N° 1

Quindi un nucleo familiare composto da 4 persone (compreso il richiedente), di cui 2 minori, e con una situazione reddituale complessiva di € 2.000,00 percepirà un totale di N° 6 Voucher spesa, pari ad un beneficio economico di € 60,00.

Gli importi del beneficio come sopra indicati, compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Ente, possono essere suscettibili di variazioni, che verranno determinate con delibera di Giunta Comunale.

Art. 10

CONTRIBUTO ECONOMICO PER NUCLEI CON MINORI A RISCHIO D'ISTITUZIONALIZZAZIONE

È un intervento socio-economico volto a consentire ai minori la permanenza nella propria famiglia, evitando forme d'istituzionalizzazione impropria che determinano notevoli e spesso irreversibili conseguenze sullo sviluppo evolutivo dei ragazzi interessati. Riconosciuta la famiglia quale nucleo fondamentale della società, occorre sforzarsi di incoraggiarla e sostenerla anche con mezzi economici.

A tal fine può essere erogato un sussidio integrativo del reddito familiare, il cui importo minimo è determinato in € 50 mensili per ogni minore, per un periodo non superiore a tre mesi, eventualmente rinnovabile per altri tre mesi, al fine di dare un contributo alla concretizzazione delle misure adottate dalla famiglia per il superamento dei problemi economici ostativi alla permanenza dei minori all'interno del proprio nucleo familiare.

Il contributo massimo non può comunque superare l'importo di € 10,00 al giorno.

L'accesso all'erogazione dei contributi è determinato dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

Capo IV **Interventi alternativi di assistenza**

Art. 11

ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

11/a

Accesso al servizio

1. L'assegno economico per servizi di pubblica utilità è un intervento socio-assistenziale erogato in alternativa all'assistenza economica di tipo continuativo a favore di soggetti privi di infermità tali da determinare l'inabilità lavorativa.

2. Obiettivo principale del servizio di pubblica utilità è quello di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo, ed esso tende a stimolare o recuperare l'autosufficienza dei cittadini bisognosi.

3. Il servizio di pubblica utilità è rivolto a soggetti portatori di un disagio sociale e, in particolar modo, a famiglie di detenuti e/o vittime del delitto, ad ex detenuti, ex tossicodipendenti, mira al reinserimento sociale e alla rimozione di situazioni di disagio socio-ambientale, mediante l'assegnazione di un'attività lavorativa.

4. Possono accedere ai servizi di pubblica utilità i cittadini, di ambo i sessi, che abbiano compiuto i 18 anni e non abbiano raggiunto l'età pensionabile, italiani, comunitari, extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare. L'accesso all'erogazione dei contributi è determinato dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento e non è compatibile con altri contributi a carico del bilancio comunale.

5. L'assegno economico per servizi di pubblica utilità consiste nell'erogazione di un contributo in denaro per mesi tre in favore di soggetti che si trovano in stato di bisogno, privi di un'occupazione e abili al lavoro, dietro svolgimento di un'attività lavorativa in favore della collettività nei seguenti settori di riferimento:

- **sostegno scolastico agli alunni delle scuole elementari;**
- **cura e custodia del verde pubblico ed aree attrezzate;**
- **custodia e pulizia di strutture pubbliche ;**
- **aiuto per disbrigo pratiche in favore di anziani e famiglie con portatori di handicap.**

I beneficiari saranno suddivisi per competenze lavorative e destinati alle attività che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno avviare o per stagionalità (cura del verde, inizio anno scolastico ecc.) o per necessità di intervenire.

6. Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, dovrà essere avviato l'intestataro della scheda anagrafica e, soltanto in presenza di oggettivo impedimento da comprovare con certificazione rilasciata da struttura Sanitaria, il coniuge convivente disoccupato facente parte dello stesso nucleo familiare.

7. I richiedenti intestatari della scheda anagrafica, assistibili ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, accettano di svolgere attività di servizio civico quali:

- **custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi, centri diurni, cimiteri etc.)**
- **pulizia strade cittadine e aree urbane;**
- **salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico ;**

- attività di assistenza a persone disabili e/o anziani (compagnia, disbrigo pratiche e piccole commissioni, ritiro ricette mediche);
 - lavori di piccola manutenzione presso strutture pubbliche;
 - vigilanza agli alunni presso le scuole;
 - sostegno scolastico agli alunni della scuola elementare;
8. Le istanze saranno avanzate dai richiedenti su modello rilasciato dal comune, allegando:
- Autocertificazione ai sensi della L. 445/2000 e s.m.i. comprovante, fra l'altro, la situazione reddituale e patrimoniale e ogni altra forma di reddito percepito a qualsiasi titolo da ogni componente il nucleo familiare per l'anno in corso, nonché lo stato di disoccupazione dei componenti in età da lavoro. L'accesso al beneficio è determinato dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.
 - Documentazione attestante l'idoneità fisica a svolgere l'attività lavorativa;
 - Fotocopia del documento di riconoscimento;
 - Ogni altro documento atto a comprovare lo stato di bisogno.

11/b

Natura giuridica del contributo per servizi di pubblica utilità

Il beneficio è subordinato all'effettiva entità e disponibilità dei fondi previsti nel Bilancio Comunale di previsione: l'Ente dispone tramite affissione pubblica e on-line i termini e le modalità di presentazione delle domande per la richiesta del beneficio in argomento.

Le istanze dovranno essere redatte su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale e fatti pervenire, al protocollo del comune, **inderogabilmente** nei tempi indicati dall'avviso pubblico.

Le attività svolte nell'ambito dei servizi di pubblica utilità non costituiscono in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né a carattere pubblico né a carattere privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

I soggetti avviati alle suddette attività saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'Amministrazione Comunale.

I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con il Servizio Sociale apposito contratto d'opera, dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno configurarsi come lavoro subordinato.

11/c

Criteri per la formulazione della graduatoria

Per l'esame delle istanze sotto l'aspetto dell'ammissibilità e per la redazione della graduatoria provvede l'Ufficio di Servizio Sociale.

I criteri per l'ammissione al beneficio sono quelli fissati nell'art. 3 del presente Regolamento.

Eventuali richieste provenienti da più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare (o di convivenza di tipo familiare), saranno unificate ai fini istruttori.

Entro 60 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, l'Ufficio effettuerà l'istruttoria e redigerà l'apposita graduatoria da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale.

La graduatoria sarà redatta ordinando i soggetti richiedenti per reddito crescente (i nuclei familiari con minor reddito avranno priorità) e per carico familiare: quindi, a parità di reddito, sarà data precedenza al nucleo familiare più numeroso. In caso di ulteriore parità, avranno la precedenza i nuclei familiari con a carico figli minori esposti a rischio di marginalità sociale oppure figli e/o altri familiari con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92. In caso di ulteriore parità, avranno precedenza i soggetti non titolari di patrimoni immobiliari, nemmeno la casa di abitazione, e di redditi immobiliari e mobiliari. Per ulteriori situazioni di ex equo si procederà con sorteggio.

Qualora l'istanza non risulti completa, è ammessa l'integrazione documentale della stessa entro 7 giorni dalla relativa notifica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali; trascorso infruttuosamente il suddetto termine, la domanda verrà esclusa. L'Ufficio, inoltre, ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella espressamente indicata nel presente Regolamento ogni qualvolta questa possa servire a comprovare i requisiti di ammissibilità e a valutare la tipologia del bisogno.

La graduatoria potrà essere aggiornata e modificata per:

- decesso dell'utente;
- mutate condizioni del livello di autosufficienza;
- mutate condizioni familiari;
- residenza in altro Comune.

La graduatoria resta valida, ai fini di un eventuale scorrimento, fino ad esaurimento della somma impegnata a carico del bilancio Comunale, fermo restando la permanenza dei requisiti di ammissibilità.

11/d

Compenso e durata del servizio civico

Ogni assistito che presterà attività di pubblica utilità riceverà un contributo orario di € 5,00 per un massimo di n. 80 ore al mese e per tre mesi, rinnovabili **esclusivamente** a soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione od a programmi di dissuefazione da sostanze stupefacenti e alcool.

I programmi terapeutici o le misure alternative dovranno essere documentate e valutate dal Servizio Sociale Professionale.

Il compenso sarà erogato dietro presentazione dell'attestazione dell'avvenuto svolgimento dell'attività conferita, rilasciata dal Responsabile del Servizio ove l'utente è stato assegnato.

E' causa di incompatibilità per l'ammissione al beneficio l'aver espletato, entro lo stesso anno, attività lavorativa presso i cantieri di lavoro, in quanto interventi riconducibili, entrambi, a misure di sostegno economico per fasce di popolazione debole economicamente (ammortizzatori sociali).

Qualora alcuni soggetti ammessi alla graduatoria non trovassero utile collocazione durante l'anno per ragioni imputabili all'Amministrazione Comunale, questi conserveranno il posto nella graduatoria dell'anno successivo con scorrimento della stessa, fino ad esaurimento della somma impegnata e fermo restando la permanenza dei requisiti di ammissibilità.

11/e

Recesso e assenze per malattia

L'assegno economico sarà erogato mensilmente a prestazione effettuata e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che la condizione che ha determinato lo stato di bisogno del beneficiario sia venuta meno.

In caso di assenze per malattia il beneficiario dovrà esibire certificazione medica.

Il giorno di assenza, opportunamente giustificato, potrà essere recuperato entro lo stesso mese.

I soggetti avviati all'attività di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato al suddetto intervento economico, non potranno beneficiare di altra forma d'assistenza nel corso del medesimo anno.

Qualora l'istanza non risulti completa, è ammessa l'integrazione documentale della stessa entro 7 giorni dalla relativa notifica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali; trascorso infruttuosamente il suddetto termine, la domanda verrà esclusa. L'Ufficio, inoltre, ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella espressamente indicata nel presente Regolamento ogni qualvolta questa possa servire a comprovare i requisiti di ammissibilità e a valutare la tipologia del bisogno.

La graduatoria potrà essere aggiornata e modificata per:

- decesso dell'utente;
- mutate condizioni del livello di autosufficienza;
- mutate condizioni familiari;
- residenza in altro Comune.

La graduatoria resta valida, ai fini di un eventuale scorrimento, fino ad esaurimento della somma impegnata a carico del bilancio Comunale, fermo restando la permanenza dei requisiti di ammissibilità.

11/d

Compenso e durata del servizio civico

Ogni assistito che presterà attività di pubblica utilità riceverà un contributo orario di € 5,00 per un massimo di n. 80 ore al mese e per tre mesi, rinnovabili **esclusivamente** a soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione od a programmi di dissuefazione da sostanze stupefacenti e alcol.

I programmi terapeutici o le misure alternative dovranno essere documentate e valutate dal Servizio Sociale Professionale.

Il compenso sarà erogato dietro presentazione dell'attestazione dell'avvenuto svolgimento dell'attività conferita, rilasciata dal Responsabile del Servizio ove l'utente è stato assegnato.

E' causa di incompatibilità per l'ammissione al beneficio l'aver espletato, entro lo stesso anno, attività lavorativa presso i cantieri di lavoro, in quanto interventi riconducibili, entrambi, a misure di sostegno economico per fasce di popolazione debole economicamente (ammortizzatori sociali).

Qualora alcuni soggetti ammessi alla graduatoria non trovassero utile collocazione durante l'anno per ragioni imputabili all'Amministrazione Comunale, questi conserveranno il posto nella graduatoria dell'anno successivo con scorrimento della stessa, fino ad esaurimento della somma impegnata e fermo restando la permanenza dei requisiti di ammissibilità.

11/e

Recesso e assenze per malattia

L'assegno economico sarà erogato mensilmente a prestazione effettuata e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che la condizione che ha determinato lo stato di bisogno del beneficiario sia venuta meno.

In caso di assenze per malattia il beneficiario dovrà esibire certificazione medica.

Il giorno di assenza, opportunamente giustificato, potrà essere recuperato entro lo stesso mese.

I soggetti avviati all'attività di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato al suddetto intervento economico, non potranno beneficiare di altra forma d'assistenza nel corso del medesimo anno.

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI OSPITI DI STRUTTURE RESIDENZIALI

L'ospitalità in servizi residenziali è disposta dopo aver esperito ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative, obiettivo primario che l'Amministrazione intende realizzare, quali l'assistenza domiciliare, il sostegno socio-economico alla famiglia o l'affidamento ad altro idoneo componente la rete familiare.

Le rette delle strutture residenziali per anziani sono a carico degli stessi. Qualora l'anziano non possa far fronte a tale spesa direttamente, concorrerà la Pubblica Amministrazione tenuto conto delle proprie risorse economiche.

Resta inteso che il servizio viene reso solo ed esclusivamente qualora la competenza sia meramente dell'Ente Comunale. L'Assistente Sociale propone il ricovero dell'anziano e individua la struttura residenziale, tenendo presente la qualità dei servizi e dei relativi costi.

CAPO V**Condizioni per il Contributo**DOCUMENTI PER L'ACCESSO

Per accedere ai vari interventi assistenziali, l'utente deve presentare apposita istanza, differenziata per tipologia, fornita dall'ufficio Servizi Sociali, ed allegare la seguente documentazione:

- a) dichiarazione unica sostitutiva in cui l'utente dichiara la composizione del proprio nucleo familiare ed i relativi redditi;
- b) i dati dell'Attestazione ISEE (ordinaria e/o corrente);
- c) documentazione e/o autocertificazione attestante le entrate economiche a vario titolo percepite (provvidenze, pensioni sociali e di invalidità, indennità di accompagnamento, mantenimento del coniuge separato etc...);
- c) certificazione medica rilasciata dal servizio sanitario dell'A.S.P. (Azienda Sanitaria Provinciale), dove siano attestate le forme di infermità o l'opportunità di intervento sanitario presso strutture esterne e l'eventuale documentazione tesa a quantificare l'onere, a diretto carico dell'utente, necessario per fronteggiare la grave situazione sanitaria;
- d) certificato d'invalidità rilasciato dalla competente Commissione;
- e) certificato di detenzione, in caso di richiesta da parte dei figli o del coniuge di soggetti detenuti;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio nel caso di nuclei familiari disgregati da cui si evinca la separazione consensuale o legale;
- g) ogni altro documento diretto a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio del richiedente o del suo nucleo familiare;
- h) ogni altra documentazione richiesta dall'ufficio competente per maggiore cognizione del caso.

La domanda, completa della documentazione prescritta, va inoltrata presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente e registrata nell'apposito registro del servizio di assistenza economica. Può essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.

All'atto della presentazione dell'istanza, il cittadino risulta informato, con nota in calce all'istanza stessa, che in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Egli è altresì tenuto a comunicare ogni qualsiasi variazione delle proprie condizioni autocertificate entro e non oltre 30 giorni dal loro verificarsi.

Art. 14

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze, complete della sopracitata documentazione, verranno esitate in ordine cronologico di presentazione all'ufficio Protocollo del Comune e dovranno pervenire all'Ufficio Servizi Sociali con le tempistiche di sotto riportate:

- per gli interventi di **assistenza straordinaria ed urgente**, in qualsiasi periodo dell'anno e comunque entro sei mesi dal verificarsi dell'evento che dà diritto alla prestazione;
- per gli interventi di **assistenza economica continuativa** entro il mese di Giugno dell'anno di riferimento;
- per gli interventi di **assistenza ordinaria** entro i mesi di Giugno, per il primo semestre, e di Dicembre, per il secondo semestre;
- per l'intervento assistenziale tramite i **servizi di pubblica utilità**, entro la data stabilita da apposito avviso/bando

Per la valutazione della condizione d'indigenza si applica quanto previsto all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 15

ATTUABILITÀ DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

L'assegnazione dei contributi economici è, comunque, subordinata all'effettiva entità e disponibilità dei fondi previsti nel Bilancio Comunale di previsione sul Capitolo di riferimento.

Qualora le disponibilità del Bilancio non riescano a far fronte alle richieste inoltrate, l'Amministrazione Comunale, vista la numerosità delle richieste presentate ed esitate con parere favorevole dall'Ufficio Servizi Sociali, opererà in modo proporzionale le riduzioni delle somme da erogare e attuerà le forme di assistenza che riterrà più consone a dare risposta alla maggior parte di richiedenti bisogni.

Art. 16

INCOMPATIBILITÀ DI INTERVENTI

Di norma l'erogazione, nell'arco dell'anno, di uno degli interventi di cui al presente Regolamento non è cumulabile con altre forme assistenziali di pari natura erogati a qualsiasi titolo dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato, salvo che il Servizio Sociale, nella predisposizione e nella verifica del progetto individuale, proponga l'applicazione ulteriori forme di intervento finalizzate al conseguimento dell'obiettivo prefissato.

Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'amministrazione, ai sensi del presente Regolamento, non costituiscono diritto di continuità per gli anni successivi.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 17

MODIFICHE

Il presente Regolamento modifica e annulla ogni precedente Regolamento, relativo agli interventi assistenziali come sopra descritti.

Per quanto non previsto, si fa rinvio al Regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali in Sicilia approvato con D.P.Reg. 28 maggio 1987 e s.m.i. e alle nuove materie previste dalla Legge 328/2000.

Art. 18

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, approvato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del vigente Statuto Comunale, entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.valguarnera.en.it) – sezione Amministrazione trasparente.

SCHEDA VALUTAZIONE INDICATORI REDDITUALI E FAMILIARI

RICHIESTA DI ASSISTENZA ECONOMICA

Protocollo n° _____ del ____/____/____

Dati Anagrafici

COGNOME _____

NOME _____

nato/a _____ il _____ con residenza nel Comune di Valguarnera

alla Via _____ n° _____

Codice Fiscale: _____

Motivazione richiesta _____

Dati Redditali

I.S.E. : € _____

A - Scala Equivalenza : _____

B - I.S.E.E : € _____

Redditi Diversi

C - Non dichiarabili ai fini IRPEF : € _____

D - Parametro correttivo: Per invalidità dal 70% al 99% : + 0,20 "

Per invalidità al 100% : + 0,30 "

L.104 -ART. 3 COMMA 3: + 0,50 "

- E - SCALA EQUIVALENZA RIPARAMETRATA (A+ D) _____
- F - REDDITI DIVERSI RIPARAMETRATI (C/E) € _____
- G - SITUAZIONE REDDITUALE DI RIFERIMENTO (B+ F) Totale € _____

Patrimonio mobiliare: € _____

Patrimonio immobiliare: € _____

Figli minori a carico n° _____

Situazioni particolari di bisogno accertati dal Servizio Sociale e/o opportunamente certificati: (malattia, decesso, sfratto, ecc.)

SI " NO "

HA GIA' BENEFICIATO DI ASSISTENZA ECONOMICA NELL'ANNO IN CORSO ?

SI " per € _____ in data _____ e/o altre forme assistenziali a carico del bilancio Com/le (_____)

NO "

Data _____ Responsabile dell'istruttoria _____

DOMANDA ACCOLTA "

(Determina/Ordinanza /Comunicaz. ecc...). liquidazione n° _____ del _____ € _____

DOMANDA NON ACCOLTA " Motivazione _____

Es: (Supera Reddito - già beneficiario di altre forme di assistenza (art. 6 Reg. Com.le- Supera valore immobiliare- titolare di patrimonio mobiliare ecc....)

Data _____

Il Responsabile del Settore _____

ALLEGATO "B"

**SCHEDA APPLICATIVA PER LA DETERMINAZIONE
DELLA MISURA DEL BENEFICIO**

TABELLE PARAMETRI

A) PARAMETRO REDDITUALE (ISEE + Redditi a qualunque titolo percepiti)

SITUAZIONE REDDITUALE DI RIFERIMENTO	QUANTUM DA EROGARE
Da € 0,00 a € 3.000,00	€ 100,00
Da € 3.001,00 a € 5.000,00	€ 50,00

B) PARAMETRO FAMILIARE (Figli minori a carico)

NUMERO FIGLI MINORI	QUANTUM DA EROGARE
N° 1	€ 25,00
N° 2	€ 50,00
N° 3	€ 75,00
N° 4 e oltre	€ 100,00

C) IMPORTO AGGIUNTIVO (Per situazioni particolari di bisogno accertati dal Servizio Sociale od opportunamente certificati)

Per ogni forma di intervento economico prevista nel presente Regolamento viene quantificato un importo aggiuntivo di riferimento (vedi artt. 6,7,8)

MISURA DEL BENEFICIO ECONOMICO

**PARAMETRO REDDITUALE [A] + PARAMETRO FAMILIARE [B] + IMPORTO
AGGIUNTIVO [C] = BENEFICIO ECONOMICO DA EROGARE**

/-----/

Compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Ente, la misura del beneficio, come sopra indicato, potrà essere suscettibile di variazioni nell'IMPORTO AGGIUNTIVO e nel "QUANTUM DA EROGARE" previsto nelle *Tabelle Parametri*.

Le eventuali variazioni verranno determinate, per ogni volta, con atto deliberativo della Giunta Comunale.



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 122 del 1.12.15, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 1.12.2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Valguarnera li _____

L'impiegato incaricato
